

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(203)

INDICE

RESOCONTI:

| | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|
| GIUSTIZIA (2 ^a) | 23 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 34 |
| BILANCIO (5 ^a) | 25 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 34 |
| ISTRUZIONE (7 ^a) | 29 |

| | |
|------------------------|----------------|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> 34 |
|------------------------|----------------|

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLÈ 7 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (1240).

(Esame e rinvio).

Riferisce favorevolmente nei confronti del disegno di legge in esame il senatore Petrella, pur rilevando come esso, essendo stato presentato nel giorno stesso della scadenza del termine previsto per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, più che una proroga contenga in realtà una nuova delega: sarebbe dunque opportuno venisse modificato il titolo e la formulazione del provvedimento all'esame.

Dopo aver manifestato il proprio favore nei confronti del contenuto del provvedimento e il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione ministeriale redigente e dalla Commissione consultiva, passa ad esaminare il testo. In particolare va apprezzata l'iniziativa governativa tendente a modificare, all'articolo 2, la direttiva n. 85, concernente un diverso e più opportuno termine per la *vacatio legis*, che viene portata ad un anno dalla data di pubblicazione del nuovo codice nella *Gazzetta Ufficiale*. Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle norme transitorie e di coordinamento, ritiene più opportuno venga stabilito un termine non fisso, bensì in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice.

Osserva poi come l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale comporti la soluzione di molteplici serie difficoltà gravanti sulle strutture, alcune già affrontate, per esempio dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, ed alcune, che ci si accinge a risolvere, come quelle dell'edilizia carceraria, della modifica dell'ordinamento giudiziario, delle circoscrizioni giudiziarie e della normativa sulla magistratura onoraria.

Ma il più grave problema è rappresentato dagli operatori giudiziari e in particolare dai magistrati: infatti il nuovo processo accusatorio obbligherà, oltre che ad un necessario incremento degli organici — anche se quantitativamente non corrispondente a quanto previsto dal recente rapporto CENSIS —, anche ad un adeguamento della competenza culturale del giudice, che costituisce garanzia ben superiore a quella offerta dal sistema delle impugnazioni.

Sottolinea inoltre l'opportunità della riconferma, al fine di evitarne la decadenza, della Commissione consultiva, mentre non paiono sussistere problemi per quanto riguarda la spesa preventivata e la sua copertura.

Dopo aver ricordato come il varo del nuovo codice di procedura penale — di cui già esiste il progetto preliminare, che è ora sottoposto al vaglio degli operatori del settore e delle forze sociali — sia estremamente importante dal punto di vista del progresso della democrazia, tanto più che esso costituisce il primo codice repubblicano, auspica l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione, con le necessarie modifiche, sopra enunciate.

Il sottosegretario Speranza presenta alcuni emendamenti, che illustra brevemente e che tengono conto delle osservazioni del relatore, condivise pienamente dal Governo. In particolare viene proposta la modifica del titolo del disegno di legge, in armonia con il titolo della legge 23 maggio 1977, n. 239;

all'articolo 1 viene spostato al 30 dicembre 1979 il termine di scadenza della delega; all'articolo 3 viene spostato il termine per l'emanazione delle norme di coordinamento e transitorie a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice; viene confermata mediante un articolo aggiuntivo 3-bis, fino alla emanazione delle norme transitorie, la Commissione consultiva; si propone infine una modifica di carattere formale all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

« **Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426** » (905), d'iniziativa dei senatori Borghi e Viviani. (Rinvio del seguito dell'esame).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato, in attesa delle notizie richieste al Ministero di grazia e giustizia, che il sottosegretario Speranza si impegna a far pervenire alla Commissione per la prossima settimana.

« **Norme per garantire agli stranieri ed agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica** » (680), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri. (Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani comunica che il Governo ha fatto pervenire gli elementi di documentazione, a suo tempo preannunciati, concernenti le legislazioni estere e la normativa internazionale sulla materia dei rifugiati politici. Propone quindi che il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima seduta.

Il senatore Terracini chiede che la documentazione anzidetta possa essere conosciuta dai commissari. Il Presidente avverte che la documentazione sarà distribuita al più presto ai membri della Commissione e ai presentatori del disegno di legge n. 680.

È accolta infine la proposta di rinvio del seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti di affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agraria ed altre norme di conduzione agricola** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Nuovo parere sul testo unificato).

(Parere alla 9ª Commissione) (Esame e rinvio).

Il Presidente avverte che la Commissione è chiamata a dare, su richiesta della Commissione di merito, un nuovo parere sulle modifiche recate, da questa stessa Commissione, al testo unificato per la disciplina dei patti agrari. Invita quindi il relatore, senatore De Carolis, a riferire sulle modifiche in questione.

Il senatore De Carolis ritiene di poter affermare che gran parte dei rilievi formulati a suo tempo dalla Commissione giustizia sono stati recepiti nelle modifiche già recate dalla Commissione agricoltura al testo unificato, ovvero che la Commissione stessa si riserva di proporre in Assemblea.

Si sofferma quindi sugli articoli riguardo ai quali la Commissione agricoltura non ha ritenuto di accogliere le osservazioni della Commissione. In particolare sottolinea il problema derivante dalla formulazione data al sesto comma dell'articolo 5 ai fini della configurazione dell'inadempimento contrattuale dell'affittuario; nonchè i problemi, interessanti la competenza della Commissione, che emergono dagli articoli 9, 13, 24 e 25. Circa l'articolo 29, ritiene che la Commissione di merito non abbia interpretato esattamente il punto di vista espresso nel parere della Commissione; riguardo all'articolo 34, insiste sulla necessità che si precisi l'autorità giudiziaria competente. Si sofferma infine sull'articolo 37 e su particolari

problemi sollevati a suo tempo, nella discussione presso la Commissione giustizia, dai senatori Bausi, Rizzo e Busseti.

Il senatore Petrella chiede che il relatore definisca per iscritto i rilievi da lui esposti sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito; il senatore De Carolis acconsente. Su proposta del sottosegretario Speranza, che perannuncia un contributo del Ministero di grazia e giustizia in ordine al nuovo parere da trasmettere alla 9ª Commissione, si decide di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente sostanze stupefacenti e psicotrope** » (1048), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri.

(Questione di competenza).

Il presidente Viviani, sostituendo l'estensore designato del parere, senatore De Carolis, invita la Commissione ad esprimersi sul disegno di legge.

Il senatore Petrella afferma che la nuova normativa modifica nella sostanza sia l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope da sottoporre a controllo (e cioè il sistema delle tabelle) sia la struttura stessa dei controlli. Ciò equivale in pratica a trasformare l'ossatura della legge anti-droga (incluso il sistema sanzionatorio) quale era stata elaborata a suo tempo dalle Commissioni riunite giustizia e sanità. Il senatore Petrella richiama in particolare l'attenzione dei commissari sulle modifiche concernenti i barbiturici, sostanze notoriamente assai pericolose, nei loro effetti concreti, per la salute della popolazione, nonchè sulla virtuale soppressione della fase finale del controllo sulle sostanze stupefacenti, per la formulazione della quale vi fu a suo tempo un notevole apporto dei componenti della Commissione giustizia.

In considerazione di quanto sopra il senatore Petrella propone che si dia mandato al presidente Viviani di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione del disegno di legge n. 1048, con estensione della competenza alla 2ª Commissione. La proposta è accolta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 14 giugno, alle ore 9,30 e alle ore 16,30, e giovedì 15 giugno, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,35.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

« **Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio** » (1095).

(Discussione e rinvio).

Il presidente Colajanni presenta alla Commissione il testo del disegno di legge elaborato dalla Sottocommissione e che emenda sostanzialmente in più parti il provvedimento governativo.

Si passa all'esame dell'articolo 1, per il quale la Sottocommissione propone una modifica del primo comma e la soppressione dell'ultimo comma. L'articolo 1, così emendato, viene approvato: esso stabilisce che la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

All'articolo 2 viene presa in esame una proposta sostitutiva dell'intero articolo. Interviene il senatore Lombardini, il quale si dichiara favorevole all'inserimento di una norma che stabilisca il tetto massimo dell'in-

debitamento consentito: presenta in tal senso un emendamento.

Sulla proposta del senatore Lombardini interviene il senatore Carollo, il quale concorda con l'esigenza espressa dal senatore Lombardini di inserire nel complesso delle entrate anche le forme di indebitamento: avanza qualche perplessità sulla necessità tecnica di formulare nei termini prospettati dal proponente l'emendamento. Il relatore Bollini si dichiara per il mantenimento del testo elaborato dalla Sottocommissione; concorda il rappresentante del Governo. La Commissione approva quindi i primi quattro commi del nuovo testo. Il senatore Lombardini, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce la propria tesi sulla necessità di porre un tetto, rigidamente limitato, all'indebitamento del tesoro: mantiene pertanto il proprio emendamento.

Dopo un'ulteriore dichiarazione del senatore Carollo, la Commissione respinge l'emendamento del senatore Lombardini, approvando quindi gli ulteriori commi nonché l'articolo 2 nel suo complesso. L'articolo approvato stabilisce che il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 3, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa: 1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce; 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno in cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) che costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per ministeri, con le allegate appendici dei

bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo. Inoltre ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. Il bilancio annuale di previsione forma oggetto di un unico disegno di legge. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

Viene quindi approvato un articolo 2-bis, a norma del quale entro il mese di luglio il Ministro del tesoro elabora per categorie e sezioni le ipotesi di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione vigente, indicando separatamente le leggi che non determinano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali previsioni al Ministero del bilancio.

Si passa indi all'esame dell'articolo 3. Il Governo illustra due emendamenti al testo della Sottocommissione. Il senatore Lombardini a sua volta illustra una serie di emendamenti a sua firma, alcuni dei quali integrativi del testo in discussione, altri ricollegati ai concetti già espressi in sede di emendamenti all'articolo 2, già respinti dalla Commissione. Il senatore Carollo illustra a sua volta un emendamento con il quale viene espresso in altro modo il principio della comprensività del termine entrate.

Sugli emendamenti in discussione intervengono successivamente i senatori Spezia e Anderlini.

Il relatore Bollini interviene anch'egli sul complesso degli emendamenti all'articolo 3 presentati dal senatore Lombardini e dal Governo. Riferendosi in particolare al tema del controllo dell'indebitamento, affrontato dal senatore Lombardini con una proposta di modifica al sesto comma dell'articolo 3 (sempre con riferimento al testo elaborato dalla Sottocommissione) l'oratore sottolinea che è fuori discussione l'esigenza di improntare al massimo rigore il tema della coper-

tura finanziaria delle leggi recanti oneri sugli esercizi futuri: il nodo centrale però è costituito, a suo avviso, dal fatto che tale questione ha una sua natura essenzialmente politica in quanto, come osservato anche dalla Corte costituzionale, non è possibile negare, in linea di principio, alle operazioni di ricorso al mercato finanziario valore di mezzo di copertura. Esprime pertanto riserve sull'emendamento del senatore Lombardini. Il relatore si dichiara invece favorevole, in linea di massima, ai nuovi emendamenti presentati dal Governo al primo, al terzo e al quinto comma dell'articolo 3.

Il sottosegretario Tarabini, riferendosi al tema della partecipazione delle Regioni al processo di formazione del bilancio, ricorda che il testo originario del Governo non affrontava esplicitamente tale questione, sulla quale egli comunque dichiara di rimettersi alla Commissione. L'oratore si sofferma quindi ad illustrare il significato dei concetti di « indebitamento netto » e « saldo netto da finanziare », contenuti nel successivo articolo 5 del disegno di legge, la cui portata va vista in stretta connessione col tema dell'indebitamento complessivo, affrontato dal senatore Lombardini.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Anderlini, Lombardini e Nencioni, del relatore Bollini, del presidente Colajanni e del sottosegretario Tarabini, lo stesso senatore Lombardini, su proposta del relatore, si dichiara d'accordo circa l'opportunità di accantonare momentaneamente i propri emendamenti concernenti il tema della partecipazione delle Regioni, per riesaminarli, in sede di articolo 29 allorchè saranno definite le necessarie modifiche all'articolo 16 della legge n. 48 del 1967.

Risulta pertanto successivamente approvato dalla Commissione il primo degli emendamenti del Governo, sostitutivo del primo comma; il testo del comma risulta in conseguenza il seguente: Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di tre anni. Esso è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica con la partecipazione delle Regioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta

modificato dall'articolo 29 della presente legge, con riferimento al quadro economico pluriennale — approvato dal CIPE — definito per obiettivi e comprendente i programmi settoriali e generali nonché i flussi effettivi in entrata e in uscita del settore pubblico allargato.

Il secondo comma dell'articolo 3 viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione che prevede che il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

La Commissione approva quindi un emendamento del Governo, modificativo del terzo comma, esso pertanto stabilisce che nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno dei tre anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per progetti e programmi.

Il quarto comma viene accolto nel testo proposto dalla Sottocommissione, secondo il quale il bilancio pluriennale espone separatamente, da una parte, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, previa indicazione delle ipotesi di andamento degli aggregati economici e, dall'altra, l'andamento delle entrate e delle spese coerenti con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici indicati ed illustrati nella Relazione previsionale e programmatica di cui al secondo comma del successivo articolo 12.

Il quinto comma viene accolto in un testo risultante da un emendamento del Governo e da una modifica suggerita dal senatore Anderlini: stabilisce che il bilancio pluriennale fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno dei tre anni considerati, tenendo conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato.

Si apre quindi un'ampia discussione sul sesto comma che affronta il tema del riscontro delle coperture finanziarie di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.

Il senatore Lombardini, chiarendo ulteriormente il significato del suo emendamento, pone in evidenza l'esigenza di indicare con chiarezza il volume dell'indebitamento sopportabile nel triennio dal sistema economico, agganciando a tale valutazione la possibilità di riscontrare in modo rigoroso la copertura delle leggi di spesa pluriennale.

Il presidente Colajanni rileva che la soluzione della questione è in qualche modo connessa al problema della disciplina contabile delle spese finanziate con ricorso al mercato, affrontato specificatamente dal successivo articolo 11: propone pertanto di accantonare momentaneamente l'esame del sesto comma dell'articolo 3. Su tale proposta intervengono il relatore ed i senatori Anderlini, Carollo, Lombardini e Spezia, tuti favorevoli. Il sesto comma viene pertanto accantonato.

Il settimo comma, invece, viene approvato nella formulazione proposta dalla Sottocommissione; in base ad essa il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4 che, sulla base del testo proposto dalla Sottocommissione, viene approvato (accogliendo anche una proposta di emendamento al primo periodo del quarto comma dal Governo), in una formulazione che stabilisce che tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Le leggi speciali stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari.

È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e quote

di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinato.

Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Accogliendo alcuni emendamenti soppressivi presentati dal Governo, nonchè due emendamenti aggiuntivi, rispettivamente al terzo e al quarto comma, presentati dal relatore, la Commissione approva successivamente l'articolo secondo il quale le entrate dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano tributarie, extra-tributarie, o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dalla accensione di prestiti;

categorie, secondo la natura dei cespiti;

rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti. La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchè ad operazioni per concessioni di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

rubriche, secondo l'organo che amministra le spese o ad i cui servizi si riferiscono i relativi oneri;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono annualmente indicate:

a) le categorie in cui viene ripartita la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Questa ripartizione è realizzata nei riassunti che

corredano ciascuno stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro provvede alla riclassificazione dei dati del bilancio in modo da consentirne una lettura distinta per capitoli, per leggi e per programmi.

La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alla necessità della codificazione meccanografica.

Salvo i casi previsti dalla legge è vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi di approvazione del bilancio di previsione.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli secondo le finalità e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte in ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonchè la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, di tutte le entrate e le spese, cioè, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

4) del risultato differenziale tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

Successivamente la Commissione esamina un emendamento del senatore Renato Colombo (in origine concepito come aggiuntivo di un nuovo comma dopo il terzo del precedente articolo 5) secondo il quale la codificazione meccanografica della spesa, secondo l'analisi economica e funzionale, de-

ve consentire la rilevazione della distribuzione per regioni di tutta la spesa della parte corrente, della parte in conto capitale e di quella riguardante il rimborso di prestiti.

Su tale proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore, i senatori Polli e Carollo, il Presidente ed il sottosegretario Tarabini.

Infine la Commissione, con il parere nettamente contrario del rappresentante del Tesoro, il quale sottolinea che allo stato l'organizzazione della codificazione meccanografica non consente di tradurre in pratica la proposta, approva l'emendamento del senatore Renato Colombo che diviene per ora un nuovo articolo 5-bis, da collocare opportunamente in sede di coordinamento.

Successivamente la Commissione approva gli articoli 6 e 7 nel testo originario del disegno di legge.

L'articolo 6 disciplina il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine; l'articolo 7 il Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.

Infine la Commissione decide di rinviare a domani mattina il seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Colajanni avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 giugno alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 21,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1978

Presidenza del Vice Presidente
URBANI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;
- « **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;
- « **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prima che la Commissione prosegua l'esame dell'articolo 1 del testo di riferimento dei disegni di legge di riforma universitaria elaborato dal relatore Cervone, il ministro

Pedini, accennato al fatto che la mancata previsione nel testo di una riforma dei conservatori musicali va posta in relazione con quanto è previsto nell'articolo 7 del testo di riforma dell'istruzione secondaria superiore (attualmente all'esame della Camera dei deputati), il quale rinvia ad altro provvedimento di iniziativa governativa la disciplina della materia, segnala l'opportunità che anche l'insegnamento musicale venga preso in considerazione in sede di riforma universitaria, per gli aspetti a questa inerenti. Sottolineando l'esistenza, all'interno dell'insegnamento musicale, di una *tranche* di livello universitario, si associano il relatore Cervone, per il quale — e nello stesso senso si esprime il presidente Urbani — il tema potrà essere affrontato in sede di esame del titolo VII del testo di riferimento, ed il senatore Mascagni, che fa presente l'allarmismo diffuso in molti conservatori circa una presunta dequalificazione derivante dalla disciplina di questi esclusivamente in sede di riforma dell'istruzione secondaria superiore.

Dopo che il presidente Urbani ha dato comunicazione di una mozione inoltrata alla presidenza della Commissione dalla facoltà di scienze dell'Università di Genova, e tesa ad auspicare il varo entro il prossimo anno accademico della riforma (su cui interviene un rilievo formale del relatore, con replica del Presidente), si conclude l'esame del sesto comma dell'articolo 1 (già quinto comma nel testo di riferimento) quale definito nella seduta notturna di ieri; la Commissione, su proposta del ministro Pedini, accoglie un emendamento aggiuntivo allo stesso comma, in base al quale (secondo una formulazione già prevista nel testo predisposto dalla Sottocommissione) le università possono contribuire alla formazione ed al consolidamento delle comunità scientifiche e culturali internazionali.

Si passa quindi all'esame del sesto comma dell'articolo 1 del testo di riferimento, relativo alla sottoposizione delle università alla vigilanza statale attraverso il Ministro della pubblica istruzione. Ad un emendamento soppressivo dell'intero comma presentato dal presidente Urbani e da altri (la prima

parte del comma, d'altro canto, relativa alla personalità giuridica delle università, risulta già trasfusa nel secondo comma accolto ieri), si dichiarano favorevoli i senatori Plebe (per il quale la vigilanza statale è in contrasto con l'autonomia universitaria), Bernardini (che sottolinea i pericoli di vanificazione dell'autonomia e di abusi conseguenti alla generica determinazione, nel caso in questione, dei compiti dell'esecutivo, anche in rapporto ad una pratica burocratica spesso poco rispettosa dell'autonomia) e Zito (per cui occorre garantire le università contro eccessive ingerenze ministeriali); in senso contrario si esprimono i senatori Boggio (per il quale la vigilanza sugli enti di diritto pubblico non limita l'autonomia di questi) e Faedo (che specifica alcune forme di intervento ministeriale).

Il senatore Buzzi propone che — anche alla luce delle distanze fra le forze politiche al riguardo — il comma in esame venga stralciato ed accantonato, per un ulteriore approfondimento del problema della vigilanza che, fatta salva l'esigenza di un coordinamento tra autonomia universitaria e controllo ministeriale, ne consenta una ponderata definizione, impregiudicata restando la collocazione (all'interno del primo articolo o come articolo a sè stante o inserita in altro articolo del testo) della norma che verrà approntata in materia. Alla proposta di stralcio aderiscono il presidente Urbani, per il quale l'approfondimento del tema della vigilanza va compiuto in connessione con la delimitazione della natura giuridica dell'Università, anche alla luce della nuova normativa in corso di approvazione, ed il senatore Smurra, che vede nell'articolo 1 la giusta collocazione della disciplina sulla vigilanza, in quanto direttamente connessa al modello di Università che si sta delineando.

Dopo le repliche del relatore Cervone (favorevole alla proposta di stralcio ed all'inserimento della norma sulla vigilanza nel secondo comma dell'articolo 1 del testo accolto dalla Commissione) e del ministro Pedini (il quale preannuncia che il Governo insisterà affinché la norma sulla vigilanza, pur meglio definita, venga collocata nel secondo comma dell'articolo 1 ieri approvato

dalla Commissione: oltre al controllo contabile, è infatti necessario — ad avviso del Ministro — una vigilanza che, a fronte di eccessi, tuteli l'autonomia universitaria e la libertà di ricerca scientifica, attraverso una attivazione del sistema dei controlli che non intacchi lo Stato di diritto, pena altrimenti il rigetto governativo di responsabilità per una Università « allo sbando »; in ordine a ciò il senatore Bernardini formula preoccupazioni sulla discrezionalità degli interventi ministeriali al riguardo, nonostante le specifiche previsioni del testo di riferimento), la Commissione conviene infine di stralciare ed accantonare, per ulteriori approfondimenti, il sesto comma relativo alla vigilanza.

Si passa quindi all'esame dei commi settimo ed ottavo dell'articolo 1 del testo di riferimento, relativi il primo alla riserva alle istituzioni statali e non statali riconosciute delle denominazioni universitarie, ed il secondo alle sanzioni penali per le contravvenzioni ai divieti di cui al comma precedente, nonché alla decadenza del personale universitario che contribuisca alla costituzione o promozione di istituzioni che violino quanto ivi stabilito, o vi svolga attività didattica. Su aspetti procedurali intervengono il presidente Urbani, il quale propone di stralciare i due commi e di esaminarli unitariamente, in modo da collocarli nell'ambito di un altro articolo o da delinearli come articolo a sè stante, ed i senatori Maravalle, per il quale — con adesione del senatore Bernardini — i due commi, una volta approvati (eventualmente anche con esame distinto) devono costituire l'articolo 1-bis (e, in caso, l'articolo 1-ter) del testo accolto dalla Commissione, e Masullo, che rileva l'esigenza di un più lineare metodo di lavoro (con possibilità di migliore collocazione dei commi in questione in sede di coordinamento). Su aspetti di merito concernenti il settimo comma, intervengono i senatori Trifogli e Faedo (che propongono correttivi volti anche ad una più effettiva rispondenza del testo all'articolo 33 della Costituzione), Schiano, Bernardini (che rileva il nesso fra il problema della denominazione e il rilascio di titoli per lo svolgimento di attività professionali), Ada Valeria Ruhl Bonazzola,

Maravalle (che esprime riserve su un metodo di lavoro teso ogni volta a riportare il dibattito sul piano della discussione generale) e Zito (che si associa alle proposte di revisione del comma), nonché il relatore Cervone ed il Presidente (favorevoli a rivedere il settimo comma) ed il ministro Pedini (che formula riserve su un passaggio, ritenuto incostituzionale, del comma medesimo). Su aspetti di merito inerenti l'ottavo comma, prendono la parola — in particolare sviluppando il tema delle misure penali ed amministrative a fronte dell'inosservanza dei divieti di cui al settimo comma — i senatori Plebe (che lamenta l'enormità delle misure previste ed auspica una maggiore severità verso i finanziatori delle istituzioni che violano quanto previsto dal settimo comma), Bernardini (che sottolinea la superfluità della decadenza dei docenti prevista dall'ottavo comma, in relazione al divieto di svolgimento di attività di consulenza o di insegnamento presso istituti privati di istruzione sancito dall'articolo 32, settimo comma, del testo di riferimento), Buzzi, Zito, Masullo (che prospetta l'opportunità di una maggiore chiarezza nella formulazione del comma, in ordine all'individuazione delle sanzioni penali e di una distinzione fra reati commessi da docenti e reati commessi da non docenti), Maravalle (che si dichiara favorevole alla formulazione elaborata dal relatore), Trifogli e Faedo (che propugnano una più delimitata fissazione delle responsabilità), nonché il relatore Cervone (che illustra la *ratio* dei commi settimo ed ottavo) ed il presidente Urbani per una riassunzione dei termini della questione.

Il senatore Bernardini propone quindi lo stralcio dei commi settimo ed ottavo e la ripresa dell'esame su di essi (per una nuova formulazione che tenga conto degli elementi emersi nel dibattito) dopo l'esame dell'articolo 3 del testo di riferimento relativo alle università non statali, mentre il senatore Trifogli propone (e su questo aderisce il Ministro) un emendamento sostitutivo del settimo comma con la formulazione contenuta nell'articolo 10 dei cosiddetti « provvedimenti urgenti per l'università », e correttivo dell'ottavo comma (associandosi poi alla propo-

sta di stralcio). Dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Bernardini e del relatore Cervone, a nome rispettivamente dei Gruppi comunista e democristiano, e con l'assenso del Governo e l'astensione dei rappresentanti del Gruppo socialista, la Commissione concorda infine nello stralcio dei commi settimo ed ottavo, per un approfondimento da svolgersi dopo l'esame dell'articolo 3 del testo di riferimento.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento aggiuntivo presentato dal presidente Urbani e volto ad inserire, in chiusura dell'articolo 1, la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo elaborato dalla Sottocommissione e mirante a collegare lo sviluppo dell'Università alle esigenze della programmazione sociale ed economica del paese, assicurando (nel regolare l'adeguamento delle strutture universitarie, le modalità di ingresso e di frequenza e la distribuzione degli studenti) la piena attuazione del disposto costituzionale in materia di diritto allo studio. Il relatore si dichiara favorevole alla prima parte di tale emendamento, ed il Presidente accetta tale impostazione a condizione che la seconda parte venga accolta in via di principio dalla Commissione, diventando « cappello » di carattere generale agli articoli in materia di programmazione. Dopo che il ministro Pedini ha dichiarato l'assenso governativo a questa impostazione ed il senatore Zito ha ritirato il proprio emendamento sostitutivo della prima parte dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente e mirante a collegare (favorevole anche il senatore Bernardini) più direttamente le esigenze programmatiche al disposto costituzionale in tema di diritto allo studio (con ulteriore intervento del Presidente esplicativo di una richiesta di chiarimenti sulla accezione dei concetti programmatici formulata dal relatore), la Commissione accoglie l'emendamento aggiuntivo nella formulazione prospettata dal relatore.

Infine, la Commissione accoglie l'articolo 1 del provvedimento di riforma universitaria, nella formulazione risultante dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'Isosoco e modifica del nome del beneficiario** » (629), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri. (Seguito della discussione e rinvio).

Il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali interviene per fornire i dati, richiesti nella seduta del 25 maggio, relativi allo stato di elaborazione in cui si trova — presso l'altro ramo del Parlamento — il preannunciato provvedimento che dovrebbe dare una normativa organica in materia di contributo dello Stato agli enti culturali.

Premesso che non vi è ancora un testo definitivo, essendo in corso l'opera di un gruppo di lavoro costituito per l'esame preliminare della materia che pare si stia avviando — anche attraverso incontri interpartitici — a positive conclusioni, e che pertanto le informazioni che ora fornirà non potranno necessariamente essere esaustive, il senatore Spitellica illustra i principi direttivi sui quali già si riscontra l'accordo delle parti politiche.

La nuova normativa è volta ad individuare un certo numero di istituzioni culturali di particolare rilevanza per l'attività culturale e scientifica, che verranno elencate in una apposita tabella (e che in gran parte sono quegli enti che già godono di un contributo fisso disposto da leggi dello Stato), per i quali si dispone un contributo annuo a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali, confermando la vigilanza esercitata dal dicastero stesso sulle istituzioni già ad essa sottoposte ed estendendola, in ogni caso, all'uso dei mezzi finanziari corrisposti dallo Stato; è altresì previsto che il Ministro possa sospendere, sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali, il contributo annuo in seguito ad inattività dell'ente o per altri gravi motivi. Con tale occasione si potrà procedere ad una razionalizzazione dell'attuale situazione, ricomprendendo nell'area del Ministero per i beni culturali anche quelle istituzioni che attingono ora finanziamenti dai bilanci di altri dicasteri.

Si prevede poi la disponibilità, in altro capitolo dello stato di previsione della spesa, di finanziamenti per iniziative specifiche, promosse dagli stessi enti aventi contributo *ex lege*, nonchè a favore di altre istituzioni culturali aventi caratteristiche tali da meritare un intervento finanziario dello Stato; il Ministro disporrebbe questi finanziamenti, in base ad un programma triennale (o quadriennale) che verrebbe presentato al Parlamento. Le istituzioni alle quali il contributo può essere erogato devono avere un'effettiva capacità operativa e strutture idonee agli scopi culturali che si prefiggono, presentare dei programmi triennali dell'attività culturale e scientifica, nonchè annualmente una relazione dettagliata intorno a ciò che si è svolto; di tali erogazioni, in tali limiti, discrezionali, il Ministro ne dà comunicazione con relazione annuale al Parlamento, presentando una relazione ogni tre anni sulla realizzazione del programma a cui si è sopra fatto riferimento.

Resta da definire la parte finanziaria del provvedimento, conclude il senatore Spitellica, per la quale sono ancora in corso contatti con il Tesoro non essendo ancora garantita — pur se vi sono speranze in tal senso — l'intera copertura prevista; ma anche tale problema attende per una definizione concreta il raggiungimento di un pieno accordo sul testo del provvedimento ed in particolare sulla tabella degli enti ammessi a godere il contributo annuo.

Rispondendo quindi ad alcuni quesiti rivolti dai senatori Bernardini, Buzzi, Faedo e dal presidente Urbani, il sottosegretario Spitellica conferma che ogni modifica alla tabella degli enti ammessi al contributo annuo non potrà avvenire se non per legge, attraverso aggiornamenti che ogni quattro o cinque anni il Parlamento potrà compiere, mentre attraverso il contributo erogabile dal Ministro si potrà provvedere alle istituzioni, in fase nascente, che abbiano quei requisiti tali da rendere opportuno un intervento dello Stato. La tabella che si sta compilando comprenderà senz'altro gli enti che attualmente godono di un finanziamento fisso disposto dalla legge e altre istituzioni particolarmente rilevanti; non sembra invece

configurabile una particolare procedura per regolare la nascita delle istituzioni culturali, senza ledere in qualche modo la loro autonomia garantita dalla Costituzione.

Per quanto attiene ai prevedibili tempi di esame del provvedimento egli esprime l'auspicio che l'*iter* presso entrambi i rami del Parlamento possa concludersi, prima della sospensione estiva dei lavori, o al più tardi, all'immediata ripresa di essi.

Il sottosegretario Spitella precisa infine che saranno senz'altro esclusi dai finanziamenti erogabili dal Ministro quelle istituzioni che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vanno ricondotte alla sfera di interesse regionale (che — precisa, tra l'altro — ai sensi delle medesime disposizioni, saranno individuate entro il corrente anno).

Dopo che il presidente Urbani ha ringraziato il rappresentante del Governo per le informazioni date, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge in stato di relazione:

1201 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'an-

no finanziario 1977 (terzo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

1240 — « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale »: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Giovedì 8 giugno 1978, ore 9,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30